



TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Parma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dott. Gennaro Mastroberardino	Presidente
- dott. Luca Agostini	Giudice
- dott. ssa Beatrice Purita	Giudice est.

viste la richieste di riesame rispettivamente presentate in data 29 luglio 2019 dall'avv. Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini nell'interesse di [redacted], in data 1 agosto dall'avv. Matteo Angelotti del foro di Parma nell'interesse di [redacted] in data 2 agosto 2019 dagli avv. Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti del foro di Roma nell'interesse di [redacted]

riunite in unico procedimento le impugnazioni dei ricorrenti, indagati nell'ambito del procedimento penale indicato in epigrafe in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p. – 73 comma IV d.P.R. 309/1990, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma in data 19 luglio 2019 ed eseguito il successivo 23 luglio 2019;

premesso che gli atti sono pervenuti a questo ufficio in data 6 agosto 2019;

lette le memorie integrative e le produzioni depositate in udienza dalle difese di [redacted]

letta la nota depositata in udienza dai requirenti;

sentite le parti e a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 6 settembre 2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il provvedimento cautelare impugnato si pone all'esito di un'articolata indagine avviata nel gennaio 2019 e sollecitata dal fenomeno della rapida apertura, dopo l'entrata in vigore della legge n. 242/2016 – recante "*Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*" -, di molteplici negozi volti alla commercializzazione di prodotti derivati dalla canapa¹.

L'attenzione degli inquirenti è stata in particolare rivolta all'attività di promozione e vendita, presso detti negozi, di infiorescenze, olii e resine di marijuana "*ad uso ricreativo*".

Il percorso investigativo, come chiarito nel decreto di sequestro, si muove sull'assunto dell'illiceità della commercializzazione della *cannabis* con finalità

¹ Le investigazioni, in particolare, si sono articolate in attività di intercettazioni, servizi OCP, accessi a profili Facebook e informazioni via web, assunzione di sommarie informazioni e annotazioni di p.g

ludiche, in quanto attività che, avendo ad oggetto la messa in circolazione di una sostanza stupefacente, è come tale inquadrabile nell'alveo dell'art. 73 comma IV d.P.R. 309/1990.

Come risulta dalla documentazione in atti, l'esigenza di passare al vaglio tutti i prodotti composti da "canapa *light*" ed aventi una connessione con il consumo umano è stata incoraggiata dalla circostanza - riscontrata anche nell'ambito dell'indagine in questione - che talora la sostanza risulta essere venduta in confezioni recanti in etichetta la destinazione a finalità di "*ricerca e sviluppo tecnico*", locuzione in realtà ambigua e volta a celare la reale finalità di destinazione all'illecito consumo ricreativo².

In tale contesto, la Procura locale, a seguito di un primo positivo riscontro sull'*e-commerce* posto in essere dall'indagato [] (non ricorrente nel presente procedimento) attraverso la piattaforma "www.fastweed.it" - ha esteso l'indagine a tutti gli esercizi della provincia di Parma (tra cui quelli riferibili ai ricorrenti) che, da banca dati, sono risultati avere il medesimo oggetto commerciale.

Gli accertamenti eseguiti ad ampio raggio presso i negozi hanno confermato la detenzione a fini di vendita della cannabis cd. "light"³.

Nel peculiare caso del ricorrente [] si è anche verificato l'allestimento di distributori *self-service* di bustine di marijuana, analoghi a quelli utilizzati per la vendita di sigarette, funzionanti previo inserimento della tessera sanitaria⁴.

Ancora, nel caso dell'indagato [] - già destinatario di altri sequestri disposti da altre A.G.⁵ - i cui atti sono poi confluiti nel procedimento *de quo* - si è inoltre avuto modo di accertare, mediante analisi chimiche, come le infiorescenze commercializzate attraverso una delle sue società (la []) contenessero, a discapito della dichiarazione del produttore, un principio attivo superiore alle soglie di tollerabilità previste dalla legge n. 242/2016 per i coltivatori di cannabis sativa⁶.

Alla luce del compendio indiziario raccolto, i requirenti in data 1 luglio 2019 hanno disposto la perquisizione e il conseguente sequestro dei prodotti commercializzati presso i locali oggetto di indagine, tra cui quelli dei ricorrenti.

Il tutto, nell'assunto per cui, alla luce della recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, "*la disponibilità, a fini di vendita, e l'effettiva cessione, di prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis, quali foglie infiorescenze, olio, resina, integr[a] senza ombra di dubbio gli estremi del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, di tal che tutto il materiale riconducibile alle categorie innanzi menzionate costituisce corpo del reato e va sottoposto a sequestro, anche in vista di ulteriori accertamenti*".

Il vincolo ha riguardato anche il cd. "*materiale di contorno*" - ossia gli strumenti per fumare, estrattori, macinini, cartine, gas butano, grinder - la cui promozione in vendita unitamente alla *cannabis* comproverebbe "*in maniera ancor più decisa la finalità ricreativa*" che sorregge la commercializzazione della sostanza; da qui il rilievo che tali articoli costituiscano "cose pertinenti" al reato.

² Cfr. audizione generale Luisi Adelmo, Comandante dei Carabinieri del NAS in sede di audizione parlamentare del 26 febbraio scorso, messa in evidenza anche nel decreto di sequestro.

³ Cfr. mappatura eseguita dalla GDF di cui alla nota 37743/19 del 31.1.2019

⁴ Sul punto il decreto fa riferimento alla nota redatta dai Carabinieri del Ronlnv in data 9 luglio 2019;

⁵ Cfr. doc. 711 e ss.

⁶ Cfr. docc. 85- 879

Al provvedimento cautelare è stata data esecuzione in data 23 luglio 2019, con asportazione di una moltitudine di beni analiticamente elencati nei relativi verbali⁷.

Avverso il decreto di sequestro hanno proposto riesame i ricorrenti con motivi che, in quanto largamente sovrapponibili, possono essere riassunti come segue per semplicità espositiva.

E' stata in primo luogo rilevata l'infondatezza e la contraddittorietà, proprio alla luce delle citate Sezioni Unite, della conclusione per cui la commercializzazione di foglie infiorescenze olii e resine derivati della cannabis sia *ex se* illecita.

Lo stesso giudice di legittimità, infatti, ponendo in chiosa al ragionamento il riferimento all'offensività in concreto della condotta, avrebbe in realtà escluso l'illiceità penale del fatto laddove il principio attivo contenuto nella dose destinata alla cessione sia privo di concreta efficacia drogante⁸.

Il principio nomofilattico, peraltro, lungi dall'avere una portata innovativa, non farebbe altro che ribadire un'impostazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza affermatasi in materia.

Il sequestro in esame, per contro, avrebbe il vizio genetico di prescindere dall'accertamento sulla concreta capacità drogante delle sostanze e risulterebbe fondato su mere presunzioni, poiché, al momento degli accessi, gli inquirenti erano sprovvisti dei necessari risultati tossicologici sulla percentuale di principio attivo di THC.

Muovendo da tale rilievo, si rileva l'illegittimità del *modus procedendi*, atteso che l'asportazione non avrebbe potuto riguardare l'intera sostanza detenuta presso i negozi, bensì solo campioni di essa, e ciò al fine di eseguire sugli stessi i necessari accertamenti tossicologici.

Ne deriva che solo all'esito delle analisi, e solo laddove le stesse avessero dimostrato un livello di THC superiore allo 0,5%, si sarebbe potuto procedere a sequestrare l'intera sostanza detenuta, poiché solo in tale ipotesi considerabile "stupefacente".

Sarebbe dunque questa la soglia percentuale di principio attivo quella a cui, in assenza di parametri normativi diversi da quelli stabiliti dalla legge 242/2016, si dovrebbe ancorare il giudizio sulla concreta capacità drogante della cannabis, che altrimenti verrebbe lasciato a valutazioni del tutto soggettive ed opinabili⁹.

La mancata conoscenza *ex ante* del principio attivo contenuto nei derivati della cannabis svelerebbe la sostanziale inconsistenza dell'accusa del reato di cui all'art. 73 comma IV d.P.R. 309/1990 e, quindi, l'impossibilità di ritenere integrato il *fumus commissi delicti*.

⁷ Cfr. apposita cartella in atti contenente i verbali sequestro.

⁹ Cfr. motivi difesa della ricorrente [] secondo cui sinonimo di "efficacia drogante" è la dose media singola, ossia la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante un effetto stupefacente (allo stato, sarebbe l'unica definizione dotata di valenza giuridico-scientifica). La dose sarebbe poi solo quella "quantità di sostanza che assunta in unica soluzione [...] produce effetti caratteristici" di tale sostanza nell'organismo.

Quanto al sequestro del “materiale di contorno” - ossia degli accessori per fumare - la difesa ha rilevato la carenza di pertinenzialità al reato, essendo infondata la prova della destinazione degli stessi alla commissione di attività illecite¹⁰.

Sotto ulteriore profilo, si rileva che il decreto impugnato sia carente di motivazione, in quanto prospetta la necessità di eseguire “ulteriori accertamenti” relativi alla sostanza ma senza precisare quali sarebbero le attività da compiere.

Ancora, proprio la necessità di eseguire *ulteriori accertamenti* per vagliare la composizione della sostanza dimostrerebbe l'apoditticità del sequestro.

Si assisterebbe, in particolare, a un'inversione logica per cui l'apposizione della misura reale costituirebbe il presupposto, anziché la conseguenza, dell'accertamento della capacità drogante della sostanza¹¹.

Sulla base di tali motivi, così sinteticamente riassunti, tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento e la conseguente restituzione di quanto - in tesi - illegittimamente sequestrato.

In subordine, la difesa della ricorrente [] ha chiesto la restituzione dei due barattoli di “Bedrocan” con etichetta “Azienda ospedaliera Univ. Senese dott. Giorgi Ter. del dolore” in quanto tali sostanze altro non sarebbero che farmaci in uso al compagno, come risultante da prescrizione medica allegata.

Comune alla difesa di [] è la richiesta poi di restituzione delle confezioni di semi di canapa, rilevando come (cfr. difesa []) oltre a non essere contestato il reato di coltivazione della sostanza stupefacente, soprattutto (cfr. difesa []) già con circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2008 DGSAN P.I. 8 è stata chiarita l'assenza genetica di THC nei semi di cannabis commercializzati come prodotti per l'utilizzo nei settori agroalimentari.

Il Collegio ritiene che, salvo limitati profili, i gravami debbano essere rigettati, per i motivi di seguito esposti.

Si osserva come la valutazione concernente il *fumus commissi delicti* possa essere ridotta alle sue essenziali “linee di forza”, che impongono di affrontare la questione sotto il profilo squisitamente giuridico: nel dettaglio, occorre chiarire se la *cannabis cd. light*, anche dopo l'entrata in vigore della legge 242/2016, rientri nella nozione legale di sostanza stupefacente e, conseguentemente, se la detenzione della stessa ai fini di commercializzazione mantenga rilevanza penale.

In tale prospettiva, non si può prescindere, come emerge nelle argomentazioni di tutte le parti, dal recente approdo della Suprema Corte a Sezioni Unite che, con sentenza n. 30475 del 30/05/2019, dep. 10/07/2019, Rv. 275956 -, ha tratteggiato i contorni di operatività della nuova normativa e i rapporti tra questa e il d.P.R. 309/1990.

Come noto, la Cassazione, all'esito di un articolato iter motivazionale, ha concluso che “in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la

¹⁰ Con specifico riguardo a questo profilo, v. ancora i motivi dei ricorsi di []

¹¹ La difesa di [] ha poi prodotto i risultati delle analisi tecniche eseguite dal produttore sulla *cannabis* venduta dalla ricorrente, rilevando come, essendo il tasso di THC contenuto entro la soglia dello 0,5%, risulti privo di capacità drogante.

commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge).

In quella sede è stato chiarito che la liceità della condotta oggetto della legge n. 242/2016 riguarda esclusivamente la coltivazione della canapa nelle varietà del catalogo – tassativo – indicato dall'art. 1 comma 2 della normativa e la realizzazione e commercializzazione delle sette tipologie di prodotti – con elenco altrettanto tassativo – indicati all'art. 2 comma IV della stessa; si tratta in sintesi, di attività concernenti la coltivazione di canapa sativa finalizzata alla produzione agroalimentare di fibre o altri usi consentiti dall'Unione Europea.

Pertanto, è solo entro tale circoscritto ambito di attività che la commercializzazione della *cannabis* risulta legale, con la conseguenza che tutte le diverse iniziative volte alla realizzazione e vendita di prodotti *diversi* da quelli espressamente ammessi, avendo ad oggetto una sostanza che rimane qualificata come stupefacente dalla tabella II allegata al d.p.r. 309/1990, rientrano nell'alveo di operatività dell'art. 73, comma IV di tale normativa e, come tali “risultano penalmente rilevanti” (cfr. pag. 15 motivazione della sentenza citata)¹².

E' stato così chiarito che l'attuale panorama normativo, per scelta riferibile al Legislatore, non consente affatto una generalizzata commercializzazione della canapa.

Il principio di diritto, nella sua perentorietà, non può lasciare spazio a dubbi, poiché pone anzitutto l'accento sull'illiceità *in sé*, e cioè a prescindere dal superamento della soglia di principio attivo, della vendita di infiorescenze olii e resine di cannabis, quand'anche *light*, poiché si tratta di iniziative che si collocano al di fuori delle strette maglie di liceità tracciate dalla recente normativa.

Pertanto, non coglie nel segno l'assunto difensivo che vorrebbe mutuare *de plano* alla condotta di commercializzazione delle infiorescenze della sostanza - per screditare l'illiceità – l'applicazione della soglia dello 0,5% di THC: tale limite, come chiarito, è infatti esclusivamente riferibile al limitato ambito di operatività della L. 242/2016 e non si attaglia affatto alle condotte indicate dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 “*stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento*”.

¹² Cfr, pag. 16 della motivazione: “*la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. L'art. 73, cit., incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup. Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 - derivati dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup.*”

Se così non fosse, a ben vedere, si finirebbe per introdurre in modo surrettizio l'operatività di un parametro, ovvero quello della soglia di THC pari allo 0,5%, che il Legislatore ha riferito a tutt'altro contesto normativo, non comunicante e non interferente con quello del testo unico in materia di stupefacenti.

E' questo il *quid novi* affermato dalle Sezioni Unite che, lungi dal ribadire principi affermati dalla già consolidata giurisprudenza di concreta offensività della condotta, hanno sgombrato il campo da ogni incertezza sulla illiceità della commercializzazione delle infiorescenze, olii e resine della cannabis chiarendo come il giudizio di penale rilevanza prescinda dal principio attivo contenuto nella sostanza ceduta.

Tali considerazioni, all'evidenza, fondano il giudizio di legittimità del sequestro impugnato.

Infatti, il riscontro di un'attività commerciale avente ad oggetto infiorescenze olii e resine di cannabis costituisce elemento concreto e dirimente per ravvisare la sussistenza - pur nella tipica "fluidità" della fase cautelare - dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 73 comma IV d.P.R. 309/1990

In quest'ottica allora, l' "effettiva capacità drogante" della canapa si pone come elemento che, a seconda degli esiti, è capace ora di corroborare ora, all'opposto, di minare la comunque già *ex ante* configurabile esistenza del *fumus commissi delicti*, come del resto parrebbe suggerito della citata sentenza che introduce tale ulteriore accertamento ricorrendo a una clausola di salvezza ("salvo che").

Non v'è pertanto alcun cortocircuito logico tra l'effettuazione del sequestro sulla sostanza e la successiva sottoposizione della stessa ad analisi chimico tossicologiche al fine di sondarne la composizione e l'idoneità a produrre effetti psicotropi.

E' proprio in questo accertamento, peraltro, che si radicano le esigenze probatorie sottese al sequestro, non potendosi accogliere le doglianze circa la carenza motivazionale del decreto su questo aspetto.

E' noto, essendo stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che "il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (cfr. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 - dep. 27/07/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 27354801).

Parimenti, è stato affermato che il ricorso a formule sintetiche per giustificare l'apposizione del vincolo reale è ammesso nella misura in cui la funzione probatoria della *res* costituisca "un connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono" (cfr. Cass. Sez. II n. 28182/2018 e Cass. 30396/18 in richiamo a Cass. Sez. III, n. 1145 del 27/4/2016, Rv. 268736; Sez. II, n. 4155 del 20/01/2015, Rv. 262379).

Dalla combinazione di tali principi si evince che l'obbligo motivazionale (e conseguentemente il vaglio sul suo assolvimento) debba essere modulato in ragione della natura del bene assoggettato a sequestro e dell'intensità della correlazione tra esso e la funzionalità investigativa.

Nel provvedimento impugnato, si osserva come l'espressione, pur laconica, "ulteriori accertamenti" a cui hanno fatto riferimento i requirenti rende chiaramente evincibile che l'esigenza investigativa fosse quella di predisporre analisi chimico tossicologiche sulla sostanza, esigenza a cui peraltro è stato dato puntualmente seguito

mediante nomina ex art. 359 c.p.p. di esperti anche medico-legali per verificare "il principio attivo drogante" (cfr. allegato 6 alle integrazioni depositate in data 30 agosto 2019).

Non si può in ogni caso ignorare che, come condivisibilmente affermato dal P.M., in situazioni come quelle in esame, in cui presso i locali perquisiti sono stati rinvenuti quantitativi rilevanti¹³ di *cannabis*, la *capacità drogante* non vada apprezzata in modo atomistico in relazione alla percentuale di THC contenuta nelle singole dosi potenzialmente acquistabili dai clienti, bensì debba essere correlata al peso complessivo di sostanza *detenuta* dai venditori per sostenere l'attività imprenditoriale.

Ne consegue che una pur bassa percentuale di THC - quale quella attestata dalle analisi prodotte dalle difese e, in parte, dagli esiti indicati nell'annotazione provvisoria e parziale dei RIS - non esclude la capacità drogante della sostanza, proprio ove l'idoneità a produrre effetti psicotropi venga rapportata, come appare ragionevole, al peso complessivamente detenuto per la commercializzazione¹⁴.

Invero, anche il riferimento fatto dalle stesse Sezioni Unite circa la necessità di scandagliare la *concreta capacità drogante* della *cannabis* non fa altro che ribadire in termini generali un principio già ampiamente arato ma che è stato affermato - ed ha ragione d'essere - ogni qual volta vengano in gioco cessioni o detenzioni per spaccio di quantitativi minimi di stupefacente che impongano di dubitare della pericolosità della condotta che, tuttavia, può ben ravvisarsi "anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006"¹⁵.

¹³ Cfr. nota della Procura depositata in udienza in cui si fa riferimento a un quantitativo detenuto dall'indagato [] di circa 650 kg di sostanza (v. pag. 13 e verbale di perquisizione pagg. 477 - 494) e, più in generale, si rimanda ai singoli verbali di sequestro da cui emerge il significativo numero di confezioni asportate agli indagati.

¹⁴ Da tale documento si evince che, dei sessanta blocchi esaminati, un campione (quello indicato come 16B-1 del blocco 9) ha dato come risultato una percentuale media addirittura del 5,12%, 26 campioni hanno indicato un principio attivo compreso tra lo 0,3% e lo 0,6%, mentre i residui 33 campioni hanno fornito un segnale al di sotto del limite di quantificazione.

¹⁵ Questa infatti la giurisprudenza citata dalle Sezioni Unite in tema di necessità di verificare la concreta capacità drogante:

- Cass, Sez. 4, Sentenza n. 4324 del 27/10/2015 Ud. (dep. 02/02/2016) Rv. 265976, imp. Mele, relativa al sequestro di 1,83 g di eroina e 0,31 g di cocaina: "In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, pur potendosi prescindere dall'accertamento dell'entità del principio attivo presente nella sostanza oggetto di contestazione, è necessario dimostrare che questa abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico-fisiche. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento della tipologia di stupefacente e del dato ponderale lordo)".

- sentenza n. 47670/ del 9/10/2014, Rv. 261160 - 01, Imp. Aiman, relativa alla cessione di 0,2 g di eroina: "Il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore";

- Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8393 del 22/01/2013 Rv. 254857 - 01: imp. Cecconi, relativa al sequestro di stupefacente con principio attivo di 3,2 mg: "In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante. (Fattispecie in cui la dose attiva di eroina è risultata pari a gr. 0,0032, a fronte di una soglia minima di efficacia psicoattiva indicata dal perito in grammi 0,0005)".

Invece, qualora, come proprio nel caso esaminato dalla Suprema Corte, venga accertato che l'attività di commercializzazione abbia ad oggetto quantitativi consistenti¹⁶, l'effetto drogante va correlato al peso della sostanza a tal scopo detenuta che esprime la potenzialità diffusiva della condotta in cui, del resto, risiede la pericolosità per la salute pubblica.

Una diversa interpretazione del principio affermato dalle Sezioni Unite risulterebbe infatti clamorosamente contraddittorio con l'*iter* motivazionale e, in modo fuorviante, screditerebbe la portata innovativa della statuizione, degradandola a un mero intervento pleonastico nel panorama giurisprudenziale già affermatosi in materia.

Del resto, sarebbe difficilmente giustificabile la disparità di trattamento tra, da un lato, il rilievo penale della cessione posta in essere dallo spacciatore da strada - anche occasionale ed anche di minimi quantitativi di stupefacente - e la liceità della vendita di significativi quantitativi di *cannabis* nell'ambito di un'attività imprenditoriale formalmente riconosciuta, dato che si tratta di medesime condotte perlomeno quanto al nucleo oggettivo essenziale, a prescindere da considerazioni sul dolo che non si ritengono rilevanti in questa sede.

Proprio l'impossibilità, nei casi in esame, di scindere la valutazione sull'effettiva capacità drogante dal quantitativo complessivo di sostanza detenuta ha giustificato l'apposizione del sequestro su tutta la sostanza ritrovata invece che su singoli campioni.

Senza contare che, peraltro, l'estensione della misura reale si correla all'esigenza di rendere il più possibile approfondite le analisi sulla composizione della sostanza, sottoponendola a plurimi riscontri.

Il sequestro, pertanto, oltre che giustificato sotto il profilo funzionale, neppure può dirsi sproporzionato rispetto al fine perseguito.

In ogni caso, si osserva che laddove gli accertamenti tossicologici confermassero l'effettiva capacità drogante della *cannabis*, la persistenza del vincolo reale si giustificerebbe al fine di assicurare lo stupefacente a confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 240 comma II c.p. e 324 comma VII c.p.p..

Pertanto, ne sarebbe comunque impedita la restituzione, a prescindere dall'esito del giudizio di merito.

Il vincolo va ovviamente mantenuto anche sui contenitori (quali, ad esempio, barattoli, bustine, bottiglie, vasetti) in cui la *cannabis* era detenuta, in quanto materiale di confezionamento pertinente al reato contestato.

Sotto ulteriore profilo, il Collegio ritiene altresì giustificato il sequestro degli accessori - quali cartine, estrattori, macinini, accendini, gas butano, grinder - in quanto strumentali a consentire il fumo (e, dunque, la fruizione) della *cannabis*.

La promozione in vendita di tali oggetti in associazione alla *cannabis*, contribuisce a denotare la finalità ricreativa della commercializzazione della sostanza, e in ciò si delineano tanto la pertinenzialità al reato quanto l'opportunità di mantenere su di essi il sequestro per fornire una prova da "spendere" nella successiva fase del giudizio di merito.

¹⁶ Il caso di cui si è occupata la Corte riguardava la detenzione per la vendita di 13 kg di *cannabis*.

Devono invece essere restituiti i due barattoli di "bedrocan" sequestrati alla ricorrente [] poiché l'etichetta dell'azienda ospedaliera relativa prescrizione medica rendono evidente che si tratti di un farmaco e non di sostanza stupefacente.

Va disposta la restituzione anche dei semi di canapa sequestrati, poiché essi sono strutturalmente privi di THC e non sono stati acquisiti elementi in atti su cui fondare a acrico delle ricorrenti la configurabilità del *fumus* del delitto di istigazione alla coltivazione¹⁷, unica contestazione che avrebbe legittimato l'apposizione del vincolo.

Solo con riguardo a tali ultime circoscritte doglianze i gravami possono essere accolti, con conseguente rigetto degli altri motivi e conferma del sequestro impugnato.

A carico dei ricorrenti [] va pertanto posta la condanna al pagamento delle spese della procedura incidentale.

P.Q.M.

Visto l'art. 324 c.p.p.


Annulla il decreto di sequestro limitatamente ai semi di canapa e alle confezioni di farmaco Bedrocan

Rigetta nel resto i motivi di gravame, conferma il provvedimento impugnato e condanna i ricorrenti [] al pagamento delle spese della procedura incidentale.



Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Parma il 6 settembre 2019

Il giudice est.
dott.ssa Beatrice Purita



Il Presidente
dott. Gennaro Mastroberardino



¹⁷ Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41607 del 19/06/2013 - dep. 08/10/2013 - Rv. 256802 - 01: "La semplice detenzione di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, per l'impossibilità di dedurre l'effettiva destinazione degli stessi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento relativa a detenzione di marijuana e di semi di marijuana, osservando che l'accordo sulla pena non poteva estendersi anche ad una condotta non rilevante penalmente)"

E ancora, v. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 38633 del 24/09/2009 - dep. 05/10/2009 - Rv. 244559 - 01: "Integra il delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti la condotta di messa in vendita, contestualmente, di semi di canapa indiana e di libri e dvd illustrativi della loro coltivazione, qualora le modalità di consumazione possano ritenersi in concreto idonee ad indurre i destinatari dell'offerta all'utilizzo della sostanza o alla sua coltivazione".